

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, CALDE E FREDDE, PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, DOLCI E SALATI NONCHÉ DI OGGETTI E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE – ASL VITERBO

1. OBIETTIVI E PROGETTO DELLA CONVENZIONE. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. L'obiettivo della presente concessione è quello di rendere disponibile agli utenti delle strutture sanitarie e amministrative della Asl di Viterbo un servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci), nonché distributori automatici di prodotti per l'igiene personale.

1.2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è costituita da un unico lotto poiché trattasi di prestazione unitaria che richiede coordinamento e regia unici da parte di un solo operatore economico.

L'oggetto si riferisce alla gestione in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale da svolgere mediante l'installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi (ospedaliere e territoriali) di questa Asl di Viterbo.

I criteri adottati nella definizione della concessione sono:

- rispettare la natura istituzionale-giuridica dell'Asl che si occupa della gestione ed erogazione dei servizi sociosanitari oltre che con i presidi ospedalieri anche con le strutture territoriali;
- rispettare l'aspetto logistico dell'erogazione del servizio in concessione, considerata la capillarità territoriale;
- garantire massima partecipazione del mercato.

2. La gestione del servizio, in concessione, da erogarsi all'interno dei presidi dell'Asl Viterbo comprende le seguenti attività:

- a. la fornitura, l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le strutture indicate;
- b. la gestione, il rifornimento, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- c. lo spostamento, la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale;
- d. il monitoraggio del servizio mediante un sistema informatizzato.

3. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e negli ulteriori atti della presente concessione, nonché alle condizioni offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito anche "Codice").

2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni oggetto di concessione sono descritte dettagliatamente nel Capitolato Tecnico.

3 – DESTINATARIO DELLA CONCESSIONE

Asl Viterbo.

4 – FABBISOGNI - VALORE ECONOMICO – CANONE

4.1 FABBISOGNI E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore economico totale della Concessione è stimato in euro **5.166.000,00, oneri fiscali esclusi**.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Asl Viterbo determinata al

meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi nell'arco temporale di durata della Concessione. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

La stima del valore della concessione, come risultante dalla seguente tabella, è puramente indicativa per la gestione del servizio che verrà aggiudicato con la presente procedura, non impegna in alcun modo l'Azienda Sanitaria e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo della presente gestione, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso.

N. distributori fabbisogno	Fatturato medio annuo per ciascun distributore	Fatturato annuo totale	Fatturato complessivo 7 anni	Valore concessione
120	€ 6.150,00	€ 738.000,00	€ 5.166.000,00	€ 5.166.000,00

Il valore presunto complessivo della presente concessione, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato valorizzato sulla base del seguente metodo:

- individuazione del fabbisogno presunto inteso come numero di distributori da installare, indistintamente se caldo o freddo o per oggetti per igiene personale, definito come "punto ristoro";
- calcolo del "fatturato medio per distributore" sulla base dei dati disponibili dell'anno 2024 e previsionali 2025 dividendo il fatturato complessivo per la consistenza media dei distributori del medesimo anno (dati riferiti complessivamente ai distributori bevande calde, ai distributori bevande fredde ed alimenti, ai distributori prodotti e oggetti d'igiene personale);
- valorizzazione del fabbisogno presunto con il "fatturato medio per distributore".

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

4.2 CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario corrisponde all'Azienda Sanitaria:

- un canone minimo fisso annuo sulla base del numero dei distributori attivi.
- una royalty sul fatturato dell'anno di riferimento;

2. Il **canone minimo annuo fisso** è dovuto a prescindere dal risultato economico e finanziario derivante dall'attività in oggetto. Esso è valorizzato sulla base di un canone annuo per distributore per il numero dei distributori installati ed in funzione.

Il canone minimo annuo fisso è onnicomprensivo. In particolare comprende il rimborso all'azienda sanitaria delle utenze necessarie per la conduzione del servizio e della disponibilità dei relativi spazi.

3. La **Royalty** sarà calcolata con applicazione della percentuale dell'offerta economica (**limite minimo di rialzo del 10% e limite massimo di rialzo del 25%**) sul fatturato nel periodo di competenza al netto dell'IVA derivante dalla vendita dei servizi resi al mercato.

4. **Canone minimo annuo fisso.** Nella tabella a seguire è indicato l'importo complessivo del canone minimo annuo fisso, esclusa I.V.A., da corrispondere all'Azienda Sanitaria a prescindere dal risultato economico e finanziario della presente gestione, valorizzato sulla base del fabbisogno presunto espresso nello specifico all'allegato "Fabbisogno e posizionamento".

Fabbisogno distributori	Canone minimo fisso		
	anno/distributore	anno/complessivo	settennale
120	€ 600,00	€ 72.000,00	€ 504.000,00

5. L'importo contrattuale sarà meglio valorizzato e definito sulla base della effettiva installazione in fase di esecuzione contrattuale le cui operazioni sono verbalizzate come disposto negli atti di gara.

Il canone fisso di concessione sarà versato, anticipatamente, con cadenza annuale. Il primo versamento annuale deve essere effettuato alla data della completa definitiva installazione dell'intero parco macchine presso le singole sedi della Asl di Viterbo, vale a dire alla data di effettiva decorrenza contrattuale della concessione.

La Royalty dovrà essere versata posticipatamente, con cadenza annuale. Il concessionario, con cadenza annuale, dovrà pertanto tempestivamente mettere a disposizione del DEC e del R.U.P. i dati afferenti il fatturato derivante dalla vendita dei servizi oggetto di concessione, nel periodo in esame, al netto dell'IVA.

I pagamenti dovranno essere eseguiti nell'assoluto rispetto dei termini di legge, pena l'applicazione delle penali previste, previa ricezione di relative fatture telematiche che saranno trasmesse dalla scrivente Asl Viterbo a mezzo SDI.

5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 7 anni a decorrere dalla data della completa definitiva installazione dell'intero parco macchine presso le singole sedi della Asl di Viterbo. Tale data risulterà da apposito documento sottoscritto tra il DEC e il Concessionario.

La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice.

6 - STIPULA DELLA CONCESSIONE E RELATIVE SPESE

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

7. CAUZIONE A GARANZIA DELLA CONCESSIONE

Vedasi disciplinare di gara.

8 - CONDIZIONI PER L' ESECUZIONE CONTRATTUALE

8.1 - Modalità di esecuzione

1. Fermo restando quanto precisato all'art. 1 e nel capitolato tecnico, il contratto verrà eseguito sotto la cura **del Responsabile Unico di Progetto e del Direttore dell'Esecuzione.**

2. L'avvio dell'esecuzione è formalizzata in apposito verbale o analogo documento.

3. L'Azienda definirà tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.

8.2 - Referente del concessionario

1. Il concessionario deve nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al DEC, prima dell'inizio del servizio. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del concessionario nei confronti dell'Asl Viterbo.

2. Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare costante reperibilità telefonica in orario lavorativo e nei giorni lavorativi. Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali. Al Responsabile dell'attività saranno inviate ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP, con il DEC e con i funzionari dell'Asl Viterbo deputati al controllo dell'andamento del servizio. Su richiesta specifica del RUP/DEC il concessionario avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

8.3 - Caratteristiche del servizio

I servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, dal Capitolato Tecnico, dalla vigente normativa in materia.

8.4 Polizza assicurativa

L'Asl Viterbo è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del concessionario in corso di esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. Il concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Asl Viterbo ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

Qualora per cause di disservizio, dovute al concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività dell'Amministrazione contraente, il Concessionario è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali e/o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal concessionario, che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Asl Viterbo.

A tale riguardo il concessionario deve presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria Compagnia, stipulata a norma di legge e vincolata a favore dell'Asl Viterbo, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone dell'Asl Viterbo e/o terzi a qualsiasi titolo presenti, con massimali adeguati, con validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso.

In caso di polizza già attivata, in concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte del Concessionario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo.

Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all'Asl Viterbo.

Agli effetti assicurativi, il concessionario, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Asl Viterbo eventuali danni o sinistri occorsi a Impianti, Strutture, Apparecchiature, etc.. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dall'Asl Viterbo alla presenza del Referente del concessionario previamente avvertito. Qualora il concessionario non partecipi all'accertamento in oggetto l'Asl Viterbo provvederà autonomamente. I costi accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario. Qualora il

concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Asl Viterbo è autorizzata a provvedere direttamente avvalendosi sulla garanzia.

8.5 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

1. La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

2. I rischi presenti nell'Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel preliminare "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)".

Si ritiene che le informazioni riportate nel documento sopra richiamato, congiuntamente ad eventuale facoltativo sopralluogo nelle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura, propri della Ditta aggiudicataria, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

3. La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato dall'Ente.

4. La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per. Es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione della concessione stessa, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, utenti, visitatori, ecc.). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'esecuzione, la ditta si dovrà rivolgere al RUP e/o al DEC.

5. L'Amministrazione contraente si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venisse meno lo standard di salute e sicurezza normativamente previsto.

6. Il Concessionario dovrà assicurare, a ciascun suo lavoratore addetto al servizio, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto del servizio ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nel rispetto del D.M. 269/2010, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

7. In caso di infortunio agli operatori del Concessionario, durante l'espletamento del servizio oggetto del contratto, ne va inoltrata comunicazione entro 24 ore al RUP/DEC dell'Amministrazione Contraente.

8. Il Concessionario è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Contraente un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree oggetto di contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte della stessa Amministrazione Contraente – D.M. 12 settembre 1958.

9. Il Concessionario è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D. Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

10. Il Concessionario dovrà curare che il proprio personale:

- esponga la tessera di riconoscimento;

- indossi gli indumenti di lavoro ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale;
- rispetti il divieto di fumo e di assunzione di sostanze psicotrope;
- sia adeguatamente formato e informato sui rischi interferenziali per la salute e la sicurezza;
- attui tutte le misure di prevenzione e protezione previste;
- si attenga e rispetti le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza;
- non ingombri con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- eviti l'uso di cavi volanti che possano causare intralcio e prolunghe in genere;
- non manometta segnaletica o presidi di sicurezza installati nelle aree interessate da eventuali lavori in corso;
- sempre segnali, al proprio diretto superiore e al referente di Struttura aziendale, le situazioni non conformi alle disposizioni di sicurezza di cui alle normative di legge e/o disposizioni aziendali – D.lgs. n.106/2009 Art. 20, comma 2;
- non lasci incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.

11. Il DUVRI preliminare sarà integrato dall'Asl Viterbo all'attivazione del servizio, in fase di stipula contrattuale, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio e quantificando gli eventuali oneri correlati.

12. Resta, comunque, onere del Concessionario, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

8.6 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale subconcessionario, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Asl Viterbo, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta (riferimento Deliberazione n. 1134/2024 scaricabile al link <https://alboonline.asl.vt.it/alboonline/#/storico/atto/12846>).

8.7 – Fatturazione e pagamenti

Vedasi disciplinare di gara.

8.8 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. I contraenti assicurano il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

2. In particolare i pagamenti/transazioni relativi alla presente concessione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Asl Viterbo.

Il Concessionario si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subconcessionari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subconcessione e/o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

5. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminali e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D. Lgs. n. 231/2007, l'Asl Viterbo provvederà ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41 e 66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015 n. 19.

8.9 - Revisione del canone

In conformità all'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui sopra e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

8.10 – Penalità

In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, del Capitolato Tecnico, dei restanti atti di gara nonché in caso di inadempienza ai patti contrattuali, l'Amministrazione contraente, potrà applicare, penalità commisurate al danno arrecato al normale svolgimento del contratto e al ripetersi delle manchevolezze.

Si rimanda integralmente all'Allegato C "TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI".

Procedimento dell'Amministrazione contraente

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) riferisce tempestivamente al Responsabile Unico di Progetto (RUP) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito negli atti della concessione e nel contratto sottoscritto.

L'Azienda contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine **non inferiore a 15 giorni** per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a sé stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al concessionario a mezzo PEC.

Gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dal concessionario senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal concessionario, non si procede all'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%

dell'ammontare netto del contratto specifico, l'Amministrazione Contraente, su proposta del RUP dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

8.11 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione che invia al RUP nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

2. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non per cause a lui non imputabili.

In tali casi l'esecutore ne fa denuncia per scritto, via PEC, al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo. In ogni caso nessun indennizzo è dovuto quando, su relazione del direttore dell'esecuzione, si stabilisca che a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

8.12 – Scioperi e cause di forza maggiore

1. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90, Legge 83/2000 e successivi accordi) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

2. Il concessionario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare all'Asl Viterbo la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio.

9 – RUP E DEC

1. **Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)** cura lo svolgimento della gara fino alla stipula della Concessione.

2. **Il Direttore dell'esecuzione** provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e alla sua rendicontazione al termine dell'esecuzione.

Attività del DEC

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

2. Il direttore dell'esecuzione impartisce altresì al concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio scritti che sono comunicati al RUP. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere

le proprie riserve secondo quanto previsto nel presente capitolato.

Attività di controllo del DEC

Il DEC potrà svolgere i controlli in relazione:

a) alla qualità del servizio, inteso come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto ovvero nel capitolato e nei restanti atti di gara, nonché alle condizioni migliorative contenute nell'offerta:

- *Modalità di svolgimento del controllo:* verifica di rispondenza, completezza e conformità delle prestazioni rispetto agli atti della concessione e/o reperibili nell'offerta tecnica della ditta.

- *Standard qualitativi di riferimento:* verifica, in contraddittorio con il Referente del Concessionario, dei principali parametri qualitativi previsti negli atti della concessione e/o reperibili nell'offerta tecnica della ditta.

- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* tutta la documentazione di gara necessaria per le attività di controllo (capitolato tecnico, capitolato speciale d'oneri, offerta tecnica ed economica, etc.) è trasmessa al DEC dal RUP di gara.

- *Tempi ed intervalli temporali di verifica:* la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, Concessionario, personale utilizzatore), comunque in ottemperanza alle disposizioni di cui agli atti della concessione.

b) alla soddisfazione del cliente o dell'utente finale:

- *Modalità di svolgimento del controllo:* verifica della corretta esecuzione del servizio attraverso l'acquisizione delle segnalazioni degli utilizzatori; verifica delle criticità segnalate dal cliente e dei relativi tempi necessari per addivenire alla risoluzione delle stesse.

- *Chi fornisce le informazioni o dove è possibile reperirle:* gli utilizzatori del servizio.

- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* il DEC potrà redigere un modulo di gradimento da sottoporre alla clientela.

c) al rispetto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali:

- *Modalità di svolgimento del controllo:* verifica della rispondenza del personale impiegato con la documentazione contabile riferita allo stesso.

- *Standard qualitativi di riferimento:* contratti collettivi ed integrativi di lavoro, documentazione contabile del concessionario riferita alla gestione del personale.

- *Quali informazioni il DEC deve assumere e con quali mezzi:* tutta la documentazione necessaria per le attività di controllo (offerta tecnica e documentazione contabile sul personale) richiedendo al Concessionario.

- *Tempi ed intervalli temporali di verifica:* la verifica avviene secondo le modalità e i tempi concordati tra le parti interessate (DEC, ditta affidataria, personale utilizzatore), comunque in ottemperanza alle disposizioni di cui agli atti della concessione.

2. Gli esiti del controllo debbono risultare da appositi documenti. In assenza di specifiche disposizioni devono risultare da processo verbale.

3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione per inadempimento nei casi consentiti.

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione

delle prestazioni, apposito **verbale** firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati (laddove compatibile con la tipologia di prestazioni):

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante. Il verbale contiene altresì la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dal concessionario. Quando il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Contestazioni e riserve

1. Qualsiasi divergenza o contestazione fra il Concessionario e l'Amministrazione contraente nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso.
2. Il Concessionario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti.
3. Le riserve del Concessionario dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Concessionario ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il concessionario ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
4. Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dall'Amministrazione contraente al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.

Verifica di conformità o di regolare esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o suo assistente (ADEC) o il RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari. La gestione del controllo contabile è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici.
3. A seguito dell'attività di controllo l'Asl potrà emettere rapporti di non conformità ai quali il concessionario dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.
4. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente del concessionario e l'Asl Viterbo, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

5. Il DEC predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RUP.

Variazioni delle prestazioni

1. Il fabbisogno di gara è rapportato al fabbisogno sussistente al momento della stesura della documentazione relativa alla presente procedura, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione e in termini di dislocazione, anche in relazione a modifiche strutturali dei presidi sanitari, che saranno comunque concordate dal RUP/DEC dell'Azienda Sanitaria con il Concessionario, ai sensi dell'art. 189, e per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 120 del codice.
2. L'Asl Viterbo si riserva la facoltà di procedere con l'attivazione delle "*Opzioni contrattuali*" di cui agli atti di gara.
3. Le variazioni contrattuali saranno adottate nei casi, entro i limiti di importo e con le modalità previste dagli atti di gara, dall'art. 189, e per quanto compatibile, dall'art. 120 del codice.

Variazioni delle prestazioni proposte dal concessionario

1. Qualunque variazione contrattuale eventualmente proposta (qualitativa o quantitativa) dal concessionario deve essere espressamente autorizzata. A tal fine, il DEC cura l'istruttoria e ne sottopone l'esito al RUP.
2. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC quest'ultimo impartisce al concessionario le istruzioni per il ripristino delle prestazioni originarie con spese a carico di quest'ultimo.

Sospensione Contrattuale

1. Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
2. Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Tale verbale dovrà contenere le ragioni della sospensione e le prestazioni eventualmente già effettuate, indicando altresì l'imputabilità delle stesse. In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del Codice, si applicano le penali indicate nell'allegato C "*TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI*".
3. Il RUP ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.
4. Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RUP.
5. Il verbale di ripresa riporta il nuovo termine di cessazione del contratto laddove ritenuto necessario e compatibile con la natura delle prestazioni dal RUP.

Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi della situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

10 -Risoluzione e recesso

1. L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.

3. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

4. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

5. Le somme dovute ai sensi del comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

6. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal

concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

7. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

11 -Subentro

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

12 -Revisione del contratto di concessione

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del parere CIPESS la revisione è subordinata (alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri) al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per


l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS (,sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Dott.ssa Roberta Giustini
Direzione Sanitaria Polo



Francesca Di Pietro
UOC E-Procurement



Vitolo, 01/10/2025